www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Tutela delle acque e gestione della qualità delle acque di balneazione : il rapporto annuale della Commissione europea promuove le spiagge europee

A cura della Dott.ssa Daniela Dall'Igna

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La tutela delle acque di balneazione, s'inserisce nel più ampio contesto di tutela, protezione, gestione e conservazione delle acque, quali risorse naturali limitate, la cui qualità va difesa e gestita al fine di proteggere la salute umana e altresì migliorare la qualità dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

La politica ambientale della Comunità nel settore delle acque di balneazione, inizia negli anni `70 infatti da allora, la qualità delle acque ha subito un progressivo miglioramento, dovuto in particolare alla direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975[1], relativa alla qualità delle acque di balneazione, il cui proposito è la protezione della salute umana e dell'ambiente, perseguita attraverso la preservazione delle acque di balneazione costiere e interne dall'inquinamento. Da allora molte cose sono cambiate, sia come modalità d'uso delle acque, sia come conoscenze tecniche e scientifiche in materia; questo ha fatto sì che nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2012[2], ci sia l'impegno, attraverso una nuova politica in tema di acque di balneazione, a perseguire un elevato livello di protezione di tali risorse, ottenibile anche grazie alla nuova direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delle acque di balneazione[3], che abroga la direttiva 76/160/CEE con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Questa direttiva, di cui si dirà meglio in seguito, è calibrata sulla base delle più recenti scoperte scientifiche e pone inoltre particolare attenzione nel garantire una larga partecipazione del pubblico.

Sulla base dei dati trasmessi dai singoli Stati membri, relativi alle spiagge situate sul loro territorio, la Commissione europea annualmente pubblica la relazione sulla qualità delle acque balenabili, sia costiere sia di acqua dolce; è possibile in tal modo, permettere ai cittadini una scelta informata e consapevole, una partecipazione più attiva nella protezione ambientale e un controllo preciso delle acque nei luoghi di interesse.[4]

---

[1] Pubblicata in GUCE L 31 del 5 febbraio 1976, in seguito modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (
GUUE) L 122 del 16 maggio 2003).

[2] Istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, pubblicato in GUCE L 242 del 10 settembre 2002.

[3] La direttiva 2006/7/CE pubblicata nella GUUE L 64/37 del 4 marzo 2006, va posta in relazione e coordinata con le altre disposizioni normative comunitarie in materia di acque, quali la direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane (pubblicata in GUCE L 135 del 30 maggio 1991e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio), la direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole (pubblicata in GUCE L 375 del 31 dicembre 1991 e successivamente modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003) e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (pubblicata in GUCE L 327 del 22 dicembre 2000, in seguito modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE).

[4] La relazione annuale è stata predisposta dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'AEA sul suo sito ha inoltre pubblicato cartine e tabelle, con informazioni capillari sulle specifiche zone di balneazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dalla relazione, presentata l'11 giugno 2009, emergono dati confortanti. Infatti, nel 2008 le norme igieniche e sanitarie europee sono state osservate dalla maggior parte delle spiagge monitorate. Ogni anno la qualità delle acque viene analizzata in base a parametri fisici, chimici e batteriologici.[5] E' stabilito a livello europeo uno standard minimo a cui i governi nazionali si devono attenere, e inoltre è prevista la possibilità di dettare criteri facoltativi, per i paesi che vogliono imporre parametri maggiormente severi.
Secondo i dati riportati nella relazione annuale, hanno rispettato i requisiti minimi il 96% delle zone costiere di balneazione e il 92% di quelle interne lungo i laghi e i fiumi; dal 1990 al 2008 la situazione generale ha avuto un significativo miglioramento, dato che i valori di riferimento iniziali sono stati rispettivamente l'80% per le acque costiere e il 52% per le acque interne.

Durante la stagione di balneazione 2008 sono stati esaminati 21400 siti, con un incremento di 75 aree rispetto all'anno precedente, di cui due terzi costiere e il resto lungo i fiumi e i laghi. Le acque più pulite sono state rinvenute a Cipro (98,2%), in Grecia (97,7%), in Francia (96,3%) e a Malta (94,3%).
Come già anticipato, l'evolversi delle conoscenze tecniche e scientifiche ha richiesto una revisione e un aggiornamento della direttiva 76/160/CEE tradottosi, attraverso una coerente transizione, nella direttiva 2006/7/CE. Quest'ultima, composta da 20 articoli e 5 allegati, mira a perseguire un elevato livello di protezione della salute umana anche grazie all'impiego dei parametri indicatori più affidabili. La nuova direttiva peraltro, in linea con la ratifica della convenzione di Århus[6], pone come prioritario il poter garantire al pubblico un'adeguata nonché tempestiva informazione e divulgazione[7] dei risultati dei monitoraggi delle acque di balneazione, degli eventuali rischi microbiologici per la salute derivanti dall'inquinamento, delle misure di gestione degli stessi, sia a fronte di casi di inquinamento prevedibile e di breve durata o anomali.
Essa pertanto, oltre all'aspetto informativo appena considerato, detta disposizioni in tema di monitoraggio, valutazione, classificazione e gestione della qualità delle acque di balneazione; va premesso che la direttiva si applica alle acque superficiali in cui la balneazione sia praticata da "un congruo numero di persone", sia autorizzata espressamente o comunque non proibita da divieti permanenti o da avvisi che

[5] Detti valori obbligatori, in attesa della piena attuazione della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, prevista entro il 2015, sono ancora quelli fissati dalla direttiva 76/160/CEE. Va rilevato che già per la stagione balneare 2008, dodici Stati membri (Spagna, Svezia, Ungheria, Cipro, Danimarca, Germania, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Lituania, Slovacchia e Estonia) hanno adottato i parametri previsti dalla nuova direttiva per monitorare le zone di loro competenza.
[6] La Comunità ha ratificato in data 17 febbraio 2005, la cosiddetta convenzione di Århus "sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale".
[7] E' espressamente previsto che per garantire la tempestività dell'informazione, siano utilizzati i mezzi e le tecnologie di comunicazione più idonei, tra cui anche Internet. Inoltre, allo scopo di fornire al pubblico un'informazione che sia intelligibile, è consigliata una classificazione delle acque con simboli o segni semplici e chiari, e una descrizione delle stesse attraverso un linguaggio che non sia tecnico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sconsiglino la balneazione. La direttiva inoltre, non si applica alle acque impiegate per scopi terapeutici, alle terme, alle piscine e alle acque "confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee".
Più in dettaglio, nella fase di monitoraggio, gli Stati membri annualmente indicano le acque di balneazione e stabiliscono la durata della stagione balneare; il monitoraggio[8] viene eseguito secondo i parametri indicati nell'allegato I e le modalità indicate nell'allegato IV, nel punto in cui si ipotizza ci sia la maggior affluenza di bagnanti o il punto in cui si presume ci sia il rischio di inquinamento più elevato.
Segue la fase di valutazione, eseguita su ciascuna acqua di balneazione al termine di ogni stagione, sulla base dei dati qualitativi delle acque, riferiti alla stagione balneare in questione e alle tre precedenti.[9] Durante tale fase, che segue la procedura di cui all'allegato II, è prevista la raccolta di un numero minimo di campioni [10], lungo un arco temporale che sia congruo, tale da consentire una classificazione realistica delle acque di balneazione.
Di fondamentale importanza poi è la successiva fase di classificazione; in conformità ai criteri dettati nell'allegato II, le acque vengono ripartite in acque di qualità scarsa, sufficiente, buona o eccellente. Dagli Stati membri parte l'impegno affinchè "tutte le acque di balneazione siano come minimo sufficienti"[11] entro la fine della stagione balneare 2015 e che per tale data, sia completata la prima classificazione in conformità alle disposizioni della direttiva in esame.

Infine, per ogni acqua di balneazione, va stilato un profilo, sottoposto a revisione ed aggiornamento, in conformità con l'allegato III. In tale profilo, sono riportate dettagliate informazioni, tra cui ad esempio, la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrogeologiche potenzialmente inquinanti le acque di balneazione, le valutazioni e le informazioni relative alle cause di inquinamento, i rischi da cianobatteri o macroalghe, gli aspetti, a seconda del tipo di classificazione delle acque, da sottoporre a riesame e la frequenza con cui procedere.

---

[8] Il monitoraggio segue un calendario fissato prima dell'inizio della stagione balneare che, in presenza di situazioni anomale, può essere, con comunicazione alla Commissione, motivatamente sospeso fino al termine della situazione anomala.
[9] Con riguardo alle stagioni balneari da tenere in considerazione ai fini valutativi, è prevista la possibilità per uno Stato membro di prendere in considerazione i dati sulla qualità delle acque "relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti", previa comunicazione alla Commissione.
[10] In tal senso, la direttiva consente che il numero di campioni richiesti, scenda da 16 a 12 in caso di circostanze particolari di cui all'allegato IV.
[11] Se un'acqua è classificata di qualità scarsa, è prevista una serie di misure: in primo luogo, misure di gestione per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; in secondo luogo, lo studio delle cause che hanno impedito il raggiungimento di una qualità sufficiente delle acque; in terzo luogo, l'adozione di misure appropriate per ridurre, impedire e eliminare le cause dell'inquinamento e infine un'adeguata informazione al pubblico sugli interventi posti in essere. Nel caso di acque classificate scarse per cinque anni consecutivamente, il divieto di balneazione sarà permanente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In conclusione, a fronte di questa nuova direttiva che funge da tramite verso una nuova e più attenta politica comunitaria in tema di acque di balneazione, i cui criteri ispiratori sono, si ribadisce, la tutela dell'ambiente, aggiornata ai dati scientifici più recenti, e la necessità di garantire al pubblico un'informazione che sia la migliore e tempestiva possibile, giova citare la dichiarazione del commissario responsabile dell'ambiente Stravos Dimas il quale sostiene che "una buona qualità delle acque di balneazione è essenziale per il benessere degli europei e per l'ambiente."

Daniela Dall'Igna

Pubblicato il 12 luglio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)